

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 180

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero degli affari esteri

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 ottobre 2007)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 106/07

Roma, li 11 OTT. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in esame provvede alla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, in attuazione delle misure previste all’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e delle successive linee guida, emanate del Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007.

Della presente relazione fanno parte anche la relazione tecnica ed un analitico piano operativo, elaborati ai sensi di quanto specificamente previsto dal comma 407 della Finanziaria 2007.

Si osserva preliminarmente che i processi di riorganizzazione proposti si pongono nella prospettiva di un parziale contenimento delle esigenze di contenimento della spesa, come stabilite dalla Finanziaria 2007, e di quelle determinate dalle implicazioni delle riforme settoriali intervenute nel periodo 1998-2003. Sul piano organizzativo, introducendo le direzioni generali geografiche, affidando a distinte strutture di livello dirigenziale generale la gestione del personale, la formazione, gli affari amministrativi ed altre attività a contenuto tecnico-specialistico, tali riforme miravano a favorire una più articolata ed approfondita trattazione delle materie e dei compiti istituzionali. Le innovazioni proposte, pur non potendo superare lo squilibrio compiti-risorse ed il problema di fondo della rivisitazione dei profili di specialità dell’ordinamento che sarebbero tuttora necessari per via del particolare contesto operativo (estero), muovono nella direzione di più avanzate forme di raccordo e coordinamento delle strutture centrali.

Lo schema di regolamento è interamente sostitutivo degli atti organizzativi e, come si vedrà meglio in seguito, esaminando le disposizioni finali in materia di abrogazioni, delle residue disposizioni dell’ordinamento di questa Amministrazione riguardanti l’organizzazione delle strutture centrali.

L’**art.1, comma 1**, mantenendo distinta la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, fornisce una nuova articolazione delle strutture di primo livello (o di livello dirigenziale generale) dell’Amministrazione centrale, riducendone il numero nelle proporzioni richieste dalla Finanziaria 2007 (10 per cento) e a compensazione delle innovazioni di cui al successivo articolo 2. Per effetto delle prime, la riduzione delle strutture individuate dal D.P.R. n. 267 del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 157 del 2002, determina la soppressione di due strutture di primo livello. Inoltre, sono stati interamente compensati gli effetti dell’istituzione di un nuovo incarico di livello primario (il Vice Segretario Generale- Direttore Politico, di cui al successivo art.2), prevedendo a tal fine la soppressione di una terza struttura di analogo livello. Di conseguenza, la nuova articolazione delle strutture di primo livello non contiene più le seguenti strutture: il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, il Servizio storico, archivi e documentazione e l’Istituto diplomatico.

Alle articolazioni interne delle strutture di primo livello (ovvero, agli uffici di livello dirigenziale non generale) è rivolto il **comma 2**. Ferma restando la distinta organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, si provvede alla rideterminazione delle strutture di livello dirigenziale dell’Amministrazione centrale, stabilendo che il loro numero complessivo non potrà superare le 106 unità, rispetto alle 113 (105 Uffici e 8 Unità) finora previste. A tale risultato si arriva applicando la misura percentuale stabilita dalla Finanziaria 2007 (5 per cento) alle predette 113

strutture, incrementate del numero di incarichi di Vice direttore generale o di Vice capo servizio. Tale disposizione fornisce inoltre concrete indicazioni sugli sviluppi delle citate strutture di primo livello, non più classificabili come tali. Le loro funzioni, insopprimibili, sono affidate a due nuove Unità in Segreteria generale e ad un nuovo ufficio (che mantiene la tradizionale denominazione "Istituto diplomatico") nella Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione.

Per assicurare il saldo complessivo di 106 strutture di livello dirigenziale non generale, si rende quindi necessaria la soppressione di dieci strutture di tale livello. Al risultato atteso si perviene in gran parte per effetto delle innovazioni riguardanti le strutture di primo livello sottoposte a processo di riclassificazione. Le tre strutture soppresse, infatti, portano con sé otto uffici (3 del Servizio Storico, 3 del Contenzioso e 2 dell'Istituto diplomatico) e, per inciso, tre incarichi di Vice capo servizio o Vice Direttore dell'Istituto diplomatico, pure soppressi. In aggiunta a ciò, è quindi necessaria la soppressione di altri due uffici, da operare con apposito decreto ministeriale non regolamentare, che sarà adottato entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento organizzativo, come richiamato nell'ultima parte del comma fin qui descritto.

Peraltro, tutti gli uffici da sopprimere sono stati già individuati ed il prospetto che segue fornisce il riepilogo degli interventi di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale (I livello) e non generale (II livello).

I livello (attuale)	I livello (nuovo)	II livello (attuale)	II livello (nuovo)
Segreteria Generale	Segreteria Generale	7 (4 unità + 3 uffici)	8 (6 unità + 2 uffici)
Cerimoniale	Cerimoniale	4 (uffici)	4 (uffici)
Ispettorato	Ispettorato	-----	-----
DG Europa	DG Europa	6 (uffici)	6 (uffici)
DG Americhe	DG Americhe	4 (uffici)	4 (uffici)
DG Mediterraneo e MO	DG Mediterraneo e MO	4 (uffici)	4 (uffici)
DG Africa ...	DG Africa ...	5 (uffici)	5 (uffici)
DG Asia ...	DG Asia ...	4 (uffici)	4 (uffici)
DG Integrazione Europea	DG Integrazione Europea	6 (uffici)	6 (uffici)
DG Aff. Politici Mult. ...	DG Coop. Politica Mult. ...	7 (uffici)	7 (uffici)
DG Coop. Economica...	DG Coop. Economica...	9 (8 uffici + 1 unità)	8 (7 uffici + 1 unità)
DG ... Coop. Culturale	DG ... Coop. Culturale	6 (uffici)	6 (uffici)
DG Italiani all'Estero ...	DG Italiani all'Estero ...	7 (uffici)	7 (uffici)
DG Coop. Sviluppo	DG Coop. Sviluppo	15 (13 uffici + 2 unità)	15 (13 uffici + 2 unità)
DG Personale	DG Risorse Umane e Org.	7 (6 uffici + 1 unità)	9 (8 uffici + 1 unità)
DG Affari Amm. ...	DG Affari Amm. ...	7 (uffici)	6 (uffici)
Servizio Stampa ...	Servizio Stampa ...	4 (uffici)	4 (uffici)
Servizio Contenzioso ...	-----	3 (uffici)	----
Servizio Storico ...	-----	3 (uffici)	----
Servizio Informatica ...	Servizio Informatica ...	3 (uffici)	3 (uffici)
Istituto Diplomatico	-----	2 (uffici)	----
21	18	113	106

L'art. 2 riprende le attuali funzioni del Segretario Generale e, come accennato, in aggiunta all'attuale incarico di Vice Segretario Generale con funzioni vicarie, conferisce ad un secondo "Vice Segretario Generale- Direttore Politico" l'incarico di assicurare la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.

Gli articoli successivi disciplinano, con gli aggiustamenti richiesti dalla normativa generale vigente e dalla stessa Finanziaria 2007, i compiti delle strutture di primo livello.

In particolare, l'**art. 3** riprende i compiti del Cerimoniale diplomatico della Repubblica di cui all'**art. 6** del D.P.R. n. 18 del 1967 e, per i contratti per traduttori ed interpreti, fa salva l'opzione specificamente prevista dall'**art. 24** del predetto D.P.R. 18/1967. Il nuovo testo consente quindi di procedere ad abrogare le citate disposizioni del D.P.R. 18/1967, non più necessarie.

L'**art. 4** descrive le funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, tenuto conto di quanto specificamente richiesto dall'**art. 1**, comma 404, lettera d) della Finanziaria 2007 e dai principi e criteri generali in materia.

L'**art. 5** riprende, senza variazioni, la descrizione dei compiti delle Direzioni generali geografiche.

L'**art. 6**, riguardante le Direzioni generali per materia, introduce alcuni adattamenti. I più significativi, anche tenuto conto di quanto previsto all'**art. 1**, comma 404, lettera b) della Finanziaria (gestione unitaria del personale), riguardano la Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I suoi compiti assorbono quelli affidati alla Direzione generale per il personale, aggiungendovi la formazione e i trattamenti di quiescenza, attualmente curati rispettivamente dall'Istituto diplomatico, che diventa articolazione interna della Direzione generale in questione, e dalla Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio.

L'**art. 7** riprende, senza variazioni, le competenze dei due Servizi previsti (Stampa ed informazioni; Informatica, comunicazioni e cifra).

L'**art. 8** provvede a rideterminare le dotazioni organiche del personale di ruolo del MAE, con esclusione di quello della carriera diplomatica. In particolare, i **commi 1 e 2**, rinviando alle tabelle A e B riducono il numero dei dirigenti di prima fascia nella misura del 10% (da nove a otto) e dei dirigenti di seconda fascia nella misura del 5% (da 61 a 58, suddivisi in 44 posti per l'area amministrativa e 14 per l'area della promozione culturale). Per effetto di tali modifiche e della nuova articolazione degli uffici, si renderà necessario un adeguamento - previsto al **comma 3** - della particolare disciplina organica della categoria di cui al D.P.R. n. 368 del 2000. I commi 1 e 2 variano le dotazioni organiche, da ultimo rideterminate con D.P.C.M. del 6 ottobre 2005, in attuazione dell'**art. 1**, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si osserva in proposito che tali variazioni, riflesse negli allegati A e B allo schema di regolamento, non riguardano il personale delle aree funzionali. Le dotazioni organiche del personale rispondono all'esigenza di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza dell'Amministrazione degli affari esteri, tanto nella sede centrale quanto in quelle estere, in considerazione del progressivo ampliamento degli ambiti di attività e delle competenze ad esse affidate dalla legge.

Va in primo luogo evidenziato lo sforzo sempre più consistente messo in atto da questo Ministero per assicurare la sicurezza del Paese, tramite il costante incremento di attività come quelle di verifica nella concessione dei visti, monitoraggio delle aree di crisi, gestione delle relazioni con i Paesi alleati nella lotta al terrorismo, al narcotraffico ed alla criminalità organizzata.

Altro ambito di attività che assorbe quantità sempre crescenti di risorse umane e materiali è quello connesso con l'erogazione di servizi a favore delle collettività di connazionali residenti

all'estero: dagli adempimenti imposti dalla legge sul voto degli italiani all'estero, a quelli relativi al riconoscimento della cittadinanza, sino all'emissione dei nuovi passaporti e carte d'identità elettronici.

Una adeguata disponibilità di risorse umane è necessaria anche per poter garantire un appropriato sostegno alle iniziative economico-commerciali e di internazionalizzazione delle imprese italiane, mentre non si può non ricordare l'impegno sostenuto dall'intera Amministrazione per la partecipazione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2007/2008. La difesa dei cruciali interessi del nostro Paese in tale fondamentale contesto comporta e comporterà l'esigenza di un'azione diplomatica a tutto campo, per la quale saranno evidentemente necessarie adeguate risorse, anche di personale, sia presso la sede centrale che presso gli Uffici all'estero (e giova qui ricordare l'importanza, al riguardo, del lavoro svolto anche presso piccole sedi bilaterali, poiché il sostegno di ogni Paese membro dell'ONU può rilevarsi determinante).

Con particolare riferimento all'area della promozione culturale va evidenziata l'attenzione prioritaria riservata, nella politica estera del nostro Paese, agli aspetti attinenti alla diffusione della cultura e della lingua italiana. In tale quadro, questo Ministero necessita di risorse dedicate a questo settore, anche a sostegno della penetrazione economica nei Paesi a più elevato tasso di sviluppo, quali quelli asiatici. Uno strumento primario per il conseguimento di questo obiettivo sarà costituito dall'organizzazione di grandi eventi. Rispetto a tali iniziative, il Ministero degli Affari Esteri dovrà svolgere soprattutto il ruolo di catalizzatore di risorse e apporti provenienti dalle diverse articolazioni del sistema Italia. Per essere all'altezza di questo compito, è essenziale la disponibilità, presso l'Amministrazione centrale come negli Istituti di Cultura, di risorse umane adeguate e dotate di apposita preparazione.

Tra i più rilevanti compiti istituzionalmente affidati a questa Amministrazione, vi è poi, come è noto, quello della cooperazione allo sviluppo, sia in sede multilaterale che bilaterale, che richiede anche nelle strutture all'estero, notevoli risorse umane.

Si allega un prospetto dimostrativo della consistenza del personale dirigenziale e delle aree funzionali, compresa l'area della promozione culturale.

L'art. 9 pone la composizione del Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art. 26 del DPR n. 18 del 1967, in coerenza con le precedenti innovazioni organizzative. Tra le funzioni di tale organo collegiale, descritte al **comma 2**, viene meno l'elaborazione di una relazione sui risultati conseguiti nell'organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione e sull'attività svolta in numerosi settori, fattispecie riconducibile alla pianificazione strategica e programmazione finanziaria curata da altre strutture.

L'art. 10 completa l'assetto organizzativo facendo salva la possibilità di istituire speciali Comitati per l'esame di determinate questioni, presieduti da personalità estranee all'Amministrazione. La disposizione riprende in particolare l'opzione specificamente prevista nell'ultima parte dell'art. 27 del D.P.R. n. 18 del 1967, disposizione riguardante il Consiglio del contenzioso diplomatico, che viene soppresso.

L'art. 11 modifica le disposizioni relative al conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale (art. 16 del DPR n. 18 del 1967) per allinearle alle innovazioni organizzative proposte. Trattandosi di disposizioni che incidono anche sulla titolarità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, estranei alle finalità dello schema di regolamento in esame, si è fatto uso della tecnica della novella.

L'art. 12 riflette, al comma 1, la valenza programmatica delle disposizioni della Finanziaria (lettera g) del comma 404) che pongono l'obiettivo di un "avvio della ristrutturazione" della rete delle rappresentanze diplomatiche (ambasciate e rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali), degli uffici consolari e degli istituti di cultura. Il predetto comma fornisce il quadro delle opzioni concretamente disponibili, fra le quali l'ipotesi di accorpamento di rappresentanze permanenti aventi sede nella stessa città estera e l'accorpamento di uffici consolari, anche mediante l'istituzione di cancellerie consolari nelle ambasciate di riferimento o la modifica delle circoscrizioni consolari. Tali ipotesi sono strumento concreto di affermazione dell'obiettivo di unificazione dei servizi contabili degli uffici aventi sede nella stessa città estera che, preso isolatamente, avrebbe valore di enunciato privo di riscontri pratici. Il comma 2 fornisce indicazione operativa delle riduzioni di spesa, nel triennio in esame, per effetto dell'attuazione delle specifiche misure delineate.

L'art. 13, disposizione finale, elenca tutti gli atti organizzativi e le disposizioni dell'Ordinamento di questa Amministrazione da abrogare alla luce della nuovo regolamento organizzativo. Si tratta, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267, "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

Quanto alle disposizioni dell'ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni), come in parte anticipato nella descrizione di alcune disposizioni del regolamento in esame, trattasi di norme che tuttora disciplinano aspetti dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e che sono state ricondotte, anche in linea con la normativa generale, a disciplina regolamentare. Si tratta in particolare dei seguenti articoli del D.P.R. n. 18/1967: art. 6 (Cerimoniale), ora interamente disciplinato dall'art. 3 dello schema di regolamento; art. 13 (Servizio stampa ed informazione), ora interamente disciplinato dall'art. 7 dello schema di regolamento; art. 14 (Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati), ora ricondotto a struttura di livello dirigenziale; art. 18 (Organizzazione del servizio dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero), ora interamente disciplinato dall'art. 4 dello schema di regolamento; art. 21 (Archivio storico-diplomatico) ed art. 22 (Biblioteca), ora ricondotti, insieme al Servizio storico, archivi e documentazione, in apposita Unità nell'ambito della Segreteria generale; art. 24 (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici), ora disciplinato dall'art. 3, comma 3, dello schema di regolamento; art. 27 (Consiglio del contenzioso diplomatico), parzialmente ripreso, limitatamente all'eventuale istituzione di Comitati speciali, dall'art. 10 dello schema di regolamento; art. 29 (Comitati consultivi misti di coordinamento).

RELAZIONE TECNICA

A corredo della relazione illustrativa, la presente relazione tecnica fornisce illustrazione analitica degli interventi previsti per ciascuna delle misure indicate dalla lettera a) alla lettera g) dell'art. 1, comma 404, della Finanziaria 2007 e l'ammontare delle riduzioni di spesa per il 2007, il 2008 e a regime.

In particolare, con riferimento alle strutture di livello dirigenziale generale, gli interventi in attuazione della lettera a) del citato comma 404 (riorganizzazione degli uffici) e l'istituzione di un nuovo incarico (il Vice segretario generale- Direttore politico), comportano la soppressione di tre strutture di livello dirigenziale generale e di un posto di funzione di prima fascia.

Con riferimento alle strutture di livello dirigenziale non generale, l'attuazione della predetta lettera a) comporta la rideterminazione complessiva di tali strutture fino ad un massimo di 106 unità, incluse le tre nuove strutture di livello dirigenziale non generale, sostitutive di quelle di livello dirigenziale generale che si portano in riduzione (2 Unità in Segreteria generale e l'Istituto diplomatico nella Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione).

La tabella che segue fornisce il riepilogo degli effetti finanziari, per il 2008 e a regime, della nuova articolazione degli uffici dell'Amministrazione centrale e, in particolare, delle variazioni negli oneri per gli incarichi di vertice e di direzione delle strutture sopra indicate.

Incarichi	Posizione + risultato €	2008 e a regime €
Vice Segretario Generale	+ (65.5 + 38.5)	+ 104.0 (144.0)*
2 Capi Unità	+ 2 x (31.0 + 34.0)	+ 130.0 (180.0)*
<i>Sub-totale incrementi [a]</i>		+ 234.0 (322.0)*
Capo Contenzioso	- 52.0	- 52.0 (72.0)*
Capo SSTO	- 52.0	- 52.0 (72.0)*
Direttore ISDI (variazioni)	- [(65.5+38.5) - (31.0+34.0)]	- 39.0 (54.0)*
Cons. min.le I fascia	- (41.0 + 25.8)	- 66.8 (92.4)*
Vice Capo Contenzioso	- (31.0 + 34.0)	- 65.0 (90.0)*
Vice direttore ISDI	- (31.0 + 34.0)	- 65.0 (90.0)*
7 Capi Ufficio	- 7 x (21.0 + 17.0)	- 266.0 (368.0)*
<i>Sub-totale riduzioni [b]</i>		- 605.8 (838.4)*
Totale [b - a]		- 442.8 (516.0)* * compresi oneri Amm.ne, arrotondamento migliaia €

Nel dettaglio, sono state prese in considerazione le retribuzioni di posizione e di risultato correlate ai nuovi incarichi ed a quelli in diminuzione, comprensive degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione.

In particolare, dal lato dei costi, l'onere per il Vice Segretario Generale- Direttore Politico è ripreso nelle stesse proporzioni dell'analogo incarico già esistente. Altrettanto dicasi per i due incarichi aggiuntivi di Capo Unità della Segreteria generale.

Per le riduzioni di spesa derivanti da posizioni di livello dirigenziale generale, è stato considerato l'importo complessivamente attribuito, con apposito decreto, ai due incarichi di direzione dei Servizi in soppressione. Per le altre due posizioni di analogo livello, è stato considerato in riduzione l'onere di parte fissa e variabile del trattamento riconosciuto a consigliere ministeriale di prima fascia,

dei Servizi in soppressione. Per le altre due posizioni di analogo livello, è stato considerato in riduzione l'onere di parte fissa e variabile del trattamento riconosciuto a consigliere ministeriale di prima fascia, uno dei quali risulta in soppressione, e l'effetto della trasformazione dell'incarico di Direttore dell'Istituto diplomatico, attualmente equiparato a direttore generale, ma che, in prospettiva, è equiparabile a capo di Unità, ovvero titolare di struttura di livello dirigenziale non generale.

Con riferimento alle riduzioni di spesa derivanti dal minor numero di uffici di livello dirigenziale non generale o incarichi equiparabili, sono stati considerati gli effetti delle soppressioni dei seguenti incarichi: Vice capo del Servizio del contenzioso, Vice direttore dell'Istituto diplomatico e Capi di 7 uffici.

La soppressione di tre posizioni di seconda fascia, dal canto suo, non comporta riduzioni di spesa. Trattasi infatti di posizioni al momento non ricoperte, la cui soppressione farà venir meno le correlate misure di reclutamento, senza effetti diretti sui flussi di spesa attuali.

Il complesso delle modifiche organizzative di cui sopra determina, pertanto, una riduzione di spesa di euro **516.000 nel 2008 e a regime**.

Gli interventi in attuazione della **lettera b)** del citato comma 404 (relativo alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni) comportano il trasferimento ad unico centro di responsabilità delle attività di formazione e di quelle riguardanti i trattamenti di quiescenza. Il trasferimento delle prime è associato ad una nuova classificazione dell'Istituto diplomatico, con riduzioni di spesa già inserite nel quadro dei provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 404. La seconda tipologia di trasferimento (dalla DG affari amministrativi alla DG risorse umane) comporterà benefici in termini di maggiore efficacia e celerità dell'azione amministrativa, senza effetti diretti sulla spesa.

La **lettera c)** del comma 404 (rideterminazione strutture periferiche) non ha riflessi per questa Amministrazione.

In attuazione della **lettera d)** del comma 404, con l'art. 4 dello schema di regolamento si provvede alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo. Trattasi di misura di razionalizzazione che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, riguarda struttura esistente, di rango adeguato. Le modifiche alla disciplina attuale daranno maggiore impulso ed efficacia alle attività ispettive, rese autonome e maggiormente focalizzate sulle verifiche e la qualità della gestione.

In attuazione della **lettera e)** del comma 404 (riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione), lo schema di regolamento interviene abrogando le disposizioni riguardanti: il Consiglio per gli affari internazionali, istituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, soppresso per effetto dell'abrogazione nel suo complesso del predetto decreto; il Consiglio del contenzioso diplomatico (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) ed i Comitati consultivi misti di coordinamento (art. 29 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18). Si tratta di organi consultivi che non hanno operato negli ultimi anni, la cui soppressione non inciderà su alcune attività di carattere tecnico, tuttora necessarie e parzialmente riprese all'art. 10 dello schema di regolamento. Le misure previste, comunque, non determinano riduzioni di spesa quantificabili in questa fase.

Con riferimento alla **lettera f)** del comma 404 (utilizzo del personale per funzioni di supporto entro il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate), si osserva che la "Nota di analisi" sui dati della Rilevazione dei costi 2005 di questa Amministrazione, elaborata dal Servizio

analisi dei Costi e dei Rendimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Nota Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGPB-XV, n. 01500727 del 28 novembre 2006) indica per il supporto all'attività istituzionale una incidenza pari al **12,33 % dei costi propri**.

La stessa percentuale, calcolata in base ai risultati derivanti dalla Relazione al conto annuale, appare più elevata, ma comunque inferiore alla soglia del 15% prevista. Ciò è spiegabile se si considera l'ambito più ampio che l'Area operativa/Missione denominata "Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione" riveste rispetto alla definizione che la stessa legge Finanziaria 2007 fornisce con riferimento alle funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità). Inoltre, nel caso specifico di questa Amministrazione, alcune linee di attività, in linea di principio riferibili alla nozione di "supporto", coincidono con missioni istituzionali primarie e dovrebbero essere stornate. Ci si riferisce in particolare alla missione istituzionale "Cerimoniale", che nella classificazione economica è inquadrata nell'ambito della classe "Affari esteri". Occorre altresì considerare che alcune attività di gestione amministrativo-contabile nelle sedi all'estero sono parzialmente riconducibili ad altre Amministrazioni ed estranee al funzionamento della sede. Si tratta in particolare dei servizi resi per la riscossione delle entrate e la relativa gestione (contabilità attiva) e che incidono in misura non inferiore al 40% dell'attività "gestione amministrativo-contabile" delle sedi all'estero. Considerazioni analoghe valgono per i "servizi di informazione al pubblico" ed i "servizi di anticamera" resi dagli uffici all'estero. Le generali funzioni di rappresentanza statale impongono infatti attività di gran lunga superiori a quelle generalmente richieste per amministrazioni di settore. Anche in questo caso, appare ampiamente giustificata una riduzione non inferiore al 40% del dato complessivo fornito dalle sedi all'estero.

Dai risultati derivanti dalla Relazione annuale 2005, forniti al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 7 febbraio 2007, stornate le citate missioni istituzionali e le quote percentuali di alcune attività, sopra descritte, si ottiene una proporzione del **14,47% delle risorse umane complessivamente utilizzate per funzioni di "supporto"**, illustrata analiticamente nell'**allegato 1**.

Con riferimento, infine, alla **lettera g)** del comma 404 (avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera) e per le finalità della presente relazione, si osserva che gli interventi previsti comporteranno attendibili riduzioni della spesa, esplicitamente indicate nello schema di regolamento, pari a **234.000 euro per il 2007, 1.258.000 euro per il 2008 e di 1.652.000 euro per il 2009**. Al riguardo, si rammenta che a fine 2006 la spesa per il personale in servizio nelle **249 sedi diplomatico-consolari e nei 90 istituti di cultura** è stata di **350.266.944 euro**, comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti, e che le presenze sulla rete **al 31.12.2006** erano di **3.018 unità**, mentre le **presenze medie annuali** sulla rete nel 2006 si sono attestate a **3.054 unità**. Le unità indicate includono tutto il personale in servizio all'estero gravante sul cap. 1503 del bilancio del Ministero degli affari esteri (**personale MAE, esperti e carabinieri**). Peraltro, è opportuno rilevare che, per poter adeguatamente realizzare la propria *missione istituzionale*, l'Amministrazione degli affari esteri deve poter disporre di un adeguato margine d'azione nella distribuzione del personale tra le sedi estere, al fine di poter rispondere alle mutevoli esigenze di servizio, di norma determinate da eventi, fattori e circostanze connesse alla situazione internazionale. Pertanto, la valutazione delle riduzioni di personale attraverso le quali conseguire i predetti risparmi potrà essere effettuata esclusivamente sul personale assegnato alle sedi interessate dalla ristrutturazione, e non sul numero complessivo di unità in servizio all'estero, fermo restando che – una volta dedotti i risparmi di spesa preventivati – il costo della rete estera dovrà restare entro i limiti delle pertinenti dotazioni di bilancio.

Alla determinazione dei risparmi di spesa hanno quindi concorso i seguenti fattori:

A- **tipologie di intervento.** In questa fase di "avvio della ristrutturazione" sono stati considerati 7 accorpamenti di strutture attualmente ubicate nella medesima città estera e 11 chiusure di uffici, soprattutto in Europa, con il contestuale trasferimento delle attività nelle sedi più vicine. Si tratta quindi di un processo che interesserà, tra il 2007 ed il 2008, 18 Sedi esistenti, che verranno soppresse, ed altre 18 Sedi che ne riceveranno le competenze, sia funzionali che territoriali. Nel 2007 le Sedi individuate, e per le quali si dovranno tempestivamente adottare i complessi strumenti previsti dalle disposizioni vigenti, sono le seguenti:

1. accorpamento della **Rappresentanza Permanente presso la Conferenza del Disarmo a Ginevra** nella Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra a decorrere dal 1° ottobre 2007,
2. a decorrere dal 1° novembre 2007: soppressione del **Consolato ad Atene** e del **Consolato a Il Cairo**, e loro accorpamento presso le Ambasciate in quelle città come Cancellerie consolari; soppressione del **Consolato Generale a Lipsia**, con contestuale attribuzione delle competenze territoriali alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata a Berlino e soppressione del **Consolato a Bastia**, attribuendone la relativa competenza territoriale sulla Corsica al Consolato Generale a Marsiglia;

Per fronteggiare le particolari necessità in aree emergenti, sono state considerate anche 3 aperture (1 in Europa Orientale, 1 in Cina e 1 in India) ed il passaggio a categoria superiore di una sede consolare in Europa Orientale e di una in Medio Oriente; in particolare, già nel corso del 2007 si avvieranno le procedure finalizzate all'istituzione di un Consolato Generale a Mosca, la cui attivazione è prevista dal 1° gennaio 2008.

B. **spesa per locazioni.** Tralasciando gli accorpamenti, che per loro natura non incideranno su tali spese, deve prioritariamente considerare che la metà delle sedi in chiusura occupa locali demaniali. I proventi dell'alienazione di tali immobili e l'eventuale riconduzione, in tutto o in quota parte, alle esigenze dell'Amministrazione è oggetto di separato procedimento, peraltro previsto dalla stessa Finanziaria 2007, non quantificabili in questa sede. Entrando nel merito delle spese di locazione, si osserva che le riduzioni di spesa attese dalla chiusura di 5 sedi attualmente in affitto sarà pari a circa 250-270.000 euro annui. Con riferimento alle sedi in apertura, è stato considerato il prevedibile onere medio di locazione di idoneo immobile in Cina (circa 150.000 euro anno) e India (circa 100.000 euro anno), laddove per l'elevazione a categoria superiore si farà riferimento ad adattamento di immobili esistenti e per la terza apertura (1 rappresentanza diplomatica in Europa orientale) si potrebbe eventualmente procedere ad acquisto a seguito alienazione delle altre sedi. Di conseguenza, le economie ipotizzabili (20.000/30.000 euro) appaiono idonee ad assicurare esclusivamente il margine di flessibilità necessario in questi casi (+/- 10%) e, pertanto, non sono suscettibili di inserimento fra le riduzioni di spesa;

C. **spese di funzionamento.** L'esperienza maturata in precedenti occasioni conferma che le riduzioni di spesa per effetto delle chiusure/accorpamenti sono assorbite in misura significativa (non inferiore al 40-50%) dagli inevitabili incrementi nelle sedi rimaste attive e che, proprio per effetto della ristrutturazione, dovranno assicurare nuove, maggiori attività. Il computo delle spese sostenute per il funzionamento delle sedi per le quali è prevista la chiusura è pari a 380.000-400.000 euro annui. Pur senza considerare eventuali oneri aggiuntivi che si dovessero sostenere per l'adeguamento delle sedi riceventi, non meno di 180.000-190.000 euro annui dovranno incrementare gli stanziamenti per le predette

strutture. Considerando il prevedibile onere medio annuo per il funzionamento di una sede in Cina (60.000 euro), India (50.000 euro) ed in Europa Orientale (50.000), le riduzioni residue dovranno rivolgersi interamente alle due sedi per le quali è previsto un innalzamento di categoria;

- D. spese di personale.** A regime, gli accorpamenti incideranno, in riduzione, sulle figure professionali che assicurano la titolarità della sede e le funzioni di gestione e supporto. Le chiusure avranno un impatto di maggiore portata economica, pur scontando che una quota parte del personale, soprattutto quello assunto in loco, sarà trasferito nelle sedi vicine e che dovranno essere stabilite le dotazioni organiche delle nuove sedi. In questo contesto, al fine di monitorare l'impatto sotto il profilo del personale, è stata fatta una ricognizione del personale di ruolo del MAE effettivamente assegnato alla data del 31.12.2006 presso le 36 Sedi complessivamente interessate dall'avvio della ristrutturazione della rete (come accennato, le 18 Sedi direttamente interessate ai processi di ristrutturazione e le 18 Sedi che, per effetto di tali processi, riceveranno nuove e maggiori competenze). Il totale così calcolato di 352 unità, dovrà essere indicativamente ridotto di 45 unità entro il 31.12.2008, data prevista per la messa a regime delle iniziative intraprese in questa fase di avvio della ristrutturazione. Poiché - a fronte di tale riduzione di personale - si programma di destinare 24 unità alle 5 Sedi di nuova apertura, si prevede che il saldo complessivo netto delle iniziative sopra indicate sarà indicativamente di 21 unità in meno in servizio presso le Sedi individuate in questa fase. Gli effetti finanziari delle operazioni individuate sono riflessi nel prospetto che segue:

Riduzioni di spesa per il personale a seguito avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura

1. Anno Finanziario 2007

- a.** 3 accorpamenti (2 in Paesi europei, 1 in Paesi extraeuropei)

2 chiusure in Paesi europei

Quantificazione indicativa personale: 10 unità nel corso del quarto trimestre (4 diplomatici, 6 altro personale):

TOTALE MINOR COSTO 2007

= 233.742,51 €

TOTALE RISPARMIO 2007

= 234.000 €

(arrotondamento migliaia)

2. Anno Finanziario 2008

- a.** 4 accorpamenti in Paesi europei

9 chiusure (4 in Paesi europei, 5 in Paesi extraeuropei)

Quantificazione indicativa personale: 35 unità nel secondo semestre e 10 unità intero anno (15 diplomatici, 30 altro personale):

TOTALE MINOR COSTO 2008

= 3.509.722,68 €

- b.** 2 nuove aperture in Europa Orientale (di cui 1 dal 01.01.2008)

3 nuove aperture in Paesi dell'Asia

Quantificazione indicativa personale: 22 unità nel secondo semestre e 2 unità intero anno (6 diplomatici, 18 altro personale)

TOTALE MAGGIOR COSTO 2008 = 2.251.390,32 €
 TOTALE RISPARMIO 2008 (a. - b.) = 1.258.000,00 €
 (arrotondamento migliaia)

3. Anno Finanziario 2009

a. Minori costi a regime derivanti da accorpamenti e chiusure
 Quantificazione indicativa personale: 45 unità (15 diplomatici, 30 altro personale):
 TOTALE MINOR COSTO 2009 = 5.781.972,96 €

b. Maggiori costi a regime derivanti da nuove aperture
 Quantificazione personale: 24 unità (6 diplomatici, 18 altro personale):
 TOTALE MAGGIOR COSTO 2009 = 4.130.174,52 €
 TOTALE RISPARMIO 2009 (a. - b.) = 1.652.000,00 €
 (arrotondamento migliaia)

Per l'elaborazione del prospetto, sono stati utilizzati i seguenti costi medi mensili del personale di ruolo, con carico familiare (coniuge ed 1 figlio)

Area geografica	Titolari degli Uffici ³	Personale ⁴
Paesi europei ¹	11.529,99	7.983,56
Paesi extraeuropei ¹	17.678,14	10.936,79
Paesi Europa orientale ²	20.606,83	10.443,68
Paesi dell'Asia ²	21.318,91	13.208,93

1 Paesi destinatari dei previsti accorpamenti e chiusure;
 2 Paesi destinatari delle previste aperture, calcolate sulla media delle indennità di servizio all'estero nei Paesi "ex URSS" e dei più significativi Paesi asiatici;
 3 Media delle indennità di servizio all'estero del personale diplomatico con funzioni di Console Generale e/o Console;
 4 Media delle indennità di servizio all'estero di tutto il personale in servizio nelle sedi nelle aree indicate.

Prospetto riepilogativo

Il risultato complessivo delle azioni fin qui richiamate, presso l'Amministrazione centrale e la rete all'estero è ripreso dalla tabella che segue, riepilogativa delle riduzioni di spesa attese nel triennio in esame:

	2007	2008	2009
ex artt. 1 (riduzione uff. dirigenziali generali), 2 (riduzione uffici) e 8 (riduzione dotazioni organiche dirigenti)	----	516.000	516.000
ex art. 11 (avvio ristrutturazione rete diplomatica, consolare e istituti cultura)	234.000	1.258.000	1.652.000
totale	234.000	1.774.000	2.168.000

ANALITICO PIANO OPERATIVO

Il presente piano operativo integra le osservazioni sulle implicazioni finanziarie delle modifiche organizzative ipotizzate nello schema di regolamento, in particolare agli **articoli 1, 2 e 12**.

In particolare, gli **articoli 1 e 2** implicano il perfezionamento dei seguenti provvedimenti: conferimento di funzioni di Vice Segretario Generale- Direttore politico e revoca degli incarichi di Capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati e di Capo del Servizio storico, archivi e documentazione. La disciplina vigente prevede per tali atti l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Il procedimento potrà avere inizio subito dopo l'entrata in vigore del regolamento e, considerati i tempi tecnici per il perfezionamento degli atti, produrrà i suoi effetti con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2008.

Le innovazioni organizzative implicano inoltre l'istituzione di due nuove "Unità" nella Segreteria generale, la soppressione di due Servizi e dei relativi uffici di livello dirigenziale, nonché la trasformazione dell'Istituto diplomatico in articolazione interna della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione.

Considerati i correlati adempimenti amministrativi, si propone anche per tali strutture una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2008.

Infine, l'**art. 12** descrive le opzioni concretamente disponibili per dare avvio alla ristrutturazione enunciata dalla lettera g) del comma 404 della Finanziaria e che richiedono l'adozione di atti di particolare rilievo ovvero esplicita indicazione normativa. Di conseguenza, sono escluse dal dispositivo dell'**art. 12** le misure di adeguamento delle risorse umane presenti all'estero che, anche in considerazione del mutato contesto geopolitico, l'Amministrazione potrà adottare caso per caso.

Con riferimento alle opzioni di cui sopra, subito dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto si dovrà rendere operativo un accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti aventi sede nella stessa città estera, di cui alla **lettera a) del comma 1 del predetto art. 12**. Ai sensi della normativa vigente (art. 30 del D.P.R. n. 18 del 1967), ciò richiede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Pur non sottovalutando la complessità dell'iter procedurale appena descritto, si ritiene di procedere nel senso indicato già nel corso del quarto trimestre 2007. Nel corso del 2008, si potrà procedere ad ulteriore accorpamento dello stesso tipo, con decorrenza secondo semestre. Con riferimento alla seconda parte della medesima lettera a), si osserva che essa comporta riduzioni di spesa. I rappresentanti permanenti presso enti e organizzazioni internazionali, che in quanto tali sono accreditati presso la stessa con titolo e rango di Ambasciatore, hanno diritto a residenza di servizio ai sensi del primo comma dell'**art. 177** del D.P.R. n. 18 del 1967, e per ciò stesso agli ulteriori benefici di cui all'**art. 82** del predetto D.P.R.; l'unificazione delle strutture non incide sull'incarico di rappresentante permanente presso una determinata organizzazione internazionale e sullo status internazionale ad esso collegato, ma avrà riflessi sulle responsabilità di gestione della struttura (queste ultime ricadrebbero esclusivamente sul titolare della Missione unificata). Da ciò la proposta, per i particolari casi in esame, di una disciplina del diritto a residenza di servizio analoga a quella prevista per gli incarichi di Ministro con funzioni vicarie, stabilita dal secondo comma del citato art. 177 del D.P.R. n. 18/1967 (il comma citato prevede

il corrispettivo del 15% dell'indennità personale non comporta i benefici di cui al predetto art. 82 del D.P.R. n.18/1967).

Le opzioni di cui alla **lettera b)** sono molto articolate, tali da coprire un'ampia gamma di azioni concrete: istituzione o soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari; istituzione di cancellerie consolari presso rappresentanze diplomatiche, modifica di circoscrizioni consolari e, in tutti i casi in questione, conseguente accorpamento di uffici. Dal punto di vista procedurale, l'istituzione o la soppressione di rappresentanze diplomatiche implicano la stessa tipologia di atti prima (D.P.R.) descritti con riferimento alle rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, laddove istituzione o soppressione di un ufficio consolare implicano i seguenti atti: decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, anche in questo caso si ritiene di dover avviare con tempestività l'attuazione pratica alle principali opzioni. Come accennato, già entro il 2007 si dovrà procedere alla chiusura di un ufficio consolare in Unione Europea, all'istituzione di due cancellerie consolari in rappresentanze diplomatiche presso altrettante capitali (una delle quali in ambito UE) e contestuale accorpamento di esistenti uffici consolari.

Nel corso del 2008, con-decorrenza 1° luglio, si dovrà procedere alla chiusura di 9 uffici consolari (4 dei quali in ambito UE) ed all'accorpamento in cancelleria consolare presso rappresentanze diplomatiche di altri due uffici consolari (entrambi in Europa occidentale, uno dei quali in UE), nonché alla chiusura di una ambasciata in Paese extra-UE.

Sempre nel corso del 2008, si dovrebbe procedere all'apertura di un'ambasciata in Europa orientale, all'apertura di due uffici consolari (1 in Cina e 1 in India), nonché all'elevazione di una sede consolare in Medio Oriente e di una sede consolare nella Federazione Russa.

Venendo all'opzione di cui alla **lettera c)**, riguardante la rete degli istituti di cultura, essa poggia sull'inquadramento normativo di settore: la legge n. 401 del 22 dicembre 1990. Questa comporta una procedura più complessa ed un maggior numero di istanze. E' stata ipotizzata fin da ora la chiusura di un istituto di cultura in Paese UE, sempre con decorrenza 1° luglio 2008, tenuto conto altresì della prospettiva di una riforma della materia che, di fatto, ostacola l'affermazione in questa fase di più ampi processi di riorganizzazione. Infine, per evitare che a seguito della chiusura di un Istituto scompaia ogni attività nel settore, è stata prevista l'assegnazione del personale dell'area culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari direttamente interessati.



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero per la Pubblica Amministrazione
e le Infrastrutture*

Prot N 468/07/UC/P - 31.27

Roma, 24 LUG. 2007

Al Ministero degli affari esteri
Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri
-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Coordinamento legislativo
-Ragioneria dello Stato - IGOP

ROMA

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2007.

In relazione allo schema di regolamento in oggetto, diramato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per la Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2007, rilevato che sono state inserite nel testo tutte le modifiche concordate nel corso delle riunioni tecniche, si esprime parere favorevole per l'ulteriore corso del provvedimento.

Avv. Danilo Del Gaizo

2A/277043

del 24/07/2007

1/I/19/2007



110
J

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 30 LUG. 2007

ACG/128/EST/11134

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Dipartimento per le gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto nel testo trasmesso da codesta Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi - il 26 c.m.

Al riguardo, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato pervenuto a questo Ufficio in data odierna, di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso dell'iniziativa in parola.

MAE-Sede-GABI U.L. 2-13
30 LUG. 2007
Prot. 28292

IL CAPO DELL'UFFICIO

1/I/27/2006 F.9.

**Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"**

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;
Viste le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Articolo 1.
(Amministrazione centrale)

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

- a) segreteria generale;
- b) cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- c) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- d) direzioni generali:
 - 1) direzione generale per i paesi dell'Europa;

- 2) direzione generale per i paesi delle Americhe;
 - 3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
 - 4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana;
 - 5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
 - 6) direzione generale per l'integrazione europea;
 - 7) direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;
 - 8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
 - 9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
 - 10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
 - 11) direzione generale la cooperazione allo sviluppo;
 - 12) direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;
 - 13) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
- e) servizi:
- 1) servizio stampa e informazione;
 - 2) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

2. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unità, ivi comprese, in sostituzione delle tre strutture di primo livello che si provvede a ridurre, le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Articolo 2 (Segretario generale)

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e il suo funzionamento, ne coordina gli uffici e le attività e vigila sulla loro efficienza e rendimento.

2. Il Segretario generale è assistito da due Vice segretari generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonché funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.

3. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario generale e i Vice segretari generali si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

4. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

5. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Articolo 3

(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)

1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

- a) affari generali del corpo diplomatico;
- b) rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze;
- c) organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
- d) organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato.

2. Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un vice capo del cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti per traduttori ed interpreti.

4. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Articolo 4

(Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)

1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Articolo 5
(Direzioni generali geografiche)

1. Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

- a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;
- b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle materie predette;
- c) seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;
- d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

2. La Direzione generale per i paesi dell'Europa, la Direzione generale per i paesi delle Americhe, la Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la Direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana e la Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide si articolano rispettivamente in sei, quattro, quattro, cinque e quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Articolo 6
(Direzioni generali per materia)

1. La Direzione generale per l'integrazione europea si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Ferme restando le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi delegate al Ministro delle politiche comunitarie, cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea, essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

- a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;
- b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
- c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

2. La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) segue le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;
- b) segue le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;

- c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente previste;
- e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
- f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G8.

3. La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale si articola in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;
- b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
- c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G8;
- d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio internazionale, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;
- e) sovrintende all'attività della Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;
- f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;
- g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

4. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
- b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;
- c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;
- d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;
- e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
- f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
- g) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani.

5. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
- b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;
- c) provvede agli affari consolari;
- d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
- e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si articola in quindici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

7. La Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione si articola in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
- b) reclutamento, gestione e movimenti del personale;
- c) determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
- d) elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
- e) contenzioso del personale e questioni disciplinari;
- f) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa;
- g) promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;
- h) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 580-586 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cura la formazione ed il perfezionamento professionale del personale dipendente del Ministero degli affari esteri, avvalendosi di apposita articolazione interna, l'Istituto diplomatico, che attende anche alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera.

8. La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) bilancio;
- b) finanziamenti e controlli;
- c) rimborsi per viaggi e trasporti;
- d) liquidazione del trattamento economico spettante al personale;
- e) questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra;
- f) acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

Articolo 7 (Servizi)

1. Il Servizio stampa e informazione si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende ai seguenti compiti:

- a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;
- b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
- c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri Organi, Amministrazioni ed Enti;
- d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attività;
- e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonché negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;
- f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;
- g) ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.

2. Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Attende, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero, ai seguenti compiti:

- a) gestione delle strutture e delle attività informatiche;
- b) cifra e comunicazioni;
- c) ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico.

Articolo 8 (Dotazioni organiche)

Entro due mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di natura non regolamentare che definisce i compiti degli uffici dirigenziali non generali saranno apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento e dalle dotazioni organiche del personale dirigenziale, rideterminate come segue: otto posti di prima fascia e quarantaquattro posti di seconda fascia per l'area amministrativa; quattordici posti di seconda fascia per l'area della promozione culturale.

Articolo 9 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Ministro;
- b) dal Segretario generale;
- c) dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- e) dai direttori generali;

f) dai capi servizio.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;
- b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;
- c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
- d) esercita le altre attribuzioni conferitegli dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il predetto ordinamento.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. I Vice segretari generali partecipano ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta questioni relative alle loro funzioni.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Articolo 10

(Comitati)

1. Entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministro può istituire con proprio decreto speciali Comitati per l'esame di determinate questioni attinenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a personalità estranee all'Amministrazione.

2. Il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata.

Articolo 11

(Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale)

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole "direttore dell'Istituto diplomatico";
- b) al terzo comma, sono soppresse le parole "di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione";
- c) al quarto comma, le parole "di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "di capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi" e dopo le parole "estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri." sono inserite le seguenti: "Le funzioni di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresì conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.";
- d) al sesto comma, prima e quarta riga, sono soppresse le parole "e di vice direttore dell'Istituto diplomatico".

Articolo 12

(Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura)

1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:
 - a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della Missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di Ambasciatore, è riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
 - b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;
 - c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilità di ricondurne le attività all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, è consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.

2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009.

Articolo 13

(Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29.



Ministero degli Affari Esteri


DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

Roma, 1 agosto 2007

Dichiarazione

Si dà atto che lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante il “ Regolamento di riorganizzazione degli Uffici del MAE, ai sensi dell’art. 1 comma 404, della legge 28.12.2006, n. 296 ” è stato oggetto di diverse riunioni informative tra questa Amministrazione e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL, FLP, FEDERAZIONE INTESA, CONFESAL/UNSA, SNDMAE, DIRSTAT) a partire dal mese di febbraio u.s.. In occasione di tali riunioni la delegazione di parte pubblica ha illustrato nel dettaglio il provvedimento in parola e le modifiche, rispetto all’assetto attuale, che il nuovo regolamento intendeva introdurre ai fini di una migliore razionalizzazione delle risorse.

Le Organizzazioni sindacali hanno espresso alcune considerazioni e riserve su taluni aspetti del provvedimento, dei quali la delegazione di parte pubblica ha preso buona nota.


Il Direttore Generale per il Personale
Giampiero Massolo



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5324

Roma, add. 28/9/.....2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO
Schema di d.P.R. recante
"regolamento di
riorganizzazione del
Ministero degli affari
esteri, a norma
dell'articolo 1, comma
404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296".

**MINISTERO AFFARI
ESTERI**

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n.3155/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione:
3155/2007

OGGETTO:

Ministero affari esteri.
Schema di d.P.R. recante
“*regolamento di riorganizzazione del
Ministero degli affari esteri, a norma
dell’articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296*”.

La Sezione

Vista la relazione prot. n.
290674 del 3 agosto 2007

con la quale il Ministero degli affari esteri chiede che il Consiglio di Stato esprima il prescritto parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

PREMESSO:

Con lo schema di regolamento sottoposto al parere il Ministero degli affari esteri, nel dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007), procede ad una complessiva ristrutturazione della

sua articolazione centrale e, con una norma programmatica, enuncia i criteri di una futura riorganizzazione anche delle articolazioni periferiche che costituiscono la rete delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura. La nuova organizzazione dell'Amministrazione centrale proposta, lasciando inalterato l'attuale assetto delle direzioni generali geografiche e i relativi compiti e strutture funzionali, prevede la soppressione di tre uffici di livello dirigenziale generale e, precisamente, del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, del Servizio storico, archivi e documentazione e dell'Istituto diplomatico, e l'istituzione di un nuovo incarico di primo livello con la previsione di un secondo posto di vicesegretario generale - direttore politico. I tre uffici di livello dirigenziale soppressi risultano assorbiti - come unità dirigenziali di 2° fascia - i primi due nell'ambito della segreteria generale e l'Istituto diplomatico nell'ambito della direzione generale del personale, che assume ora la denominazione di direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione e che compendia anche taluni compiti prima attribuiti alla direzione del bilancio in materia di trattamento di quiescenza. Complessivamente, la ristrutturazione descritta realizza l'obiettivo previsto dalla legge finanziaria per il 2007 concernente la riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale.

Per quanto concerne, invece, la riduzione degli uffici dirigenziali di secondo livello, lo schema di regolamento in esame prevede la soppressione di 10 uffici di seconda fascia, corrispondenti alla percentuale prevista dalla legge finanziaria (5%), anche se, nell'immediato, risultano sopresse solo 8 strutture che costituiscono articolazioni dirigenziali di secondo livello all'interno degli uffici di livello generale a loro volta soppressi (Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, Servizio storico, archivi e documentazione e Istituto diplomatico). Per le rimanenti due strutture l'articolo 1, comma 2, dello schema prevede che la relativa soppressione avvenga con decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottare nel termine di due mesi dall'entrata in vigore

del regolamento in esame, con il quale si provvede, fermo restando il numero massimo di 106 unità, alla individuazione delle strutture dirigenziali di seconda fascia e dei relativi compiti.

Lo schema di regolamento in oggetto consta di 13 articoli e di due tabelle che ne fanno parte integrante concernenti la determinazione delle nuove dotazioni organiche del personale, ad esclusione del personale della carriera diplomatica.

I primi due articoli definiscono, unitamente all'art. 6, comma 7 che riproduce i compiti della direzione generale del personale e all'art. 2, comma 2, che prevede la nuova figura del vicesegretario generale - direttore politico, la nuova struttura organizzativa degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 3 conferma le funzioni e le prerogative del cerimoniale diplomatico della Repubblica.

L'articolo 4 ridefinisce i compiti e la struttura dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, in conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 404, lett. d) della legge finanziaria per il 2007.

L'articolo 5 riproduce senza variazioni, come si è detto, i compiti delle direzioni generali geografiche.

L'articolo 6, a sua volta, definisce i compiti delle direzioni generali per materia, introducendo le variazioni nell'ambito della direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione già accennate, così come l'art. 7 descrive i compiti del servizio stampa e informazioni e del servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

L'articolo 8, come già accennato, ridetermina le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari - con esclusione del personale diplomatico. I contingenti riferiti alle relative dotazioni, ripartiti con riferimento al personale dirigente e a quello delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, sono riportati nelle tabelle A e B annesse allo schema concernenti rispettivamente il personale

amministrativo e tecnico e il personale dell'area della promozione culturale.

L'articolo 9 riferisce le funzioni del consiglio di amministrazione sopprimendo la previsione di una relazione sul funzionamento dell'Amministrazione, attività ora attribuita alle strutture funzionali competenti.

L'articolo 10 prevede la possibilità per il Ministero di istituire di volta in volta con proprio decreto speciali comitati per l'esame di particolari questioni affidandone la presidenza anche a personalità estranee all'Amministrazione.

L'articolo 11 modifica e adegua l'articolo 16 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento, in materia di conferimento degli incarichi presso l'Amministrazione centrale, al nuovo assetto organizzativo conferito dallo schema di regolamento agli uffici centrali utilizzando lo strumento della novella dal momento che l'originario articolo 16 disciplina unitariamente la materia de qua anche per il personale diplomatico.

L'articolo 12, come già anticipato, introduce la disposizione programmatica il cui obiettivo consiste nella riduzione delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 404, lett. g) della legge finanziaria per il 2007. La norma proposta individua criteri alternativi di riduzione degli uffici, facendo leva principalmente sull'accorpamento delle varie rappresentanze e uffici esteri esistenti nella stessa sede in una missione diplomatica unificata, pur riconoscendo ai diplomatici con rango di ambasciatori il mantenimento di talune prerogative. Il comma 2 stabilisce anche l'entità del risparmio che si prevede di realizzare nel triennio.

L'articolo 13 infine elenca le disposizioni dei precedenti regolamenti di organizzazione e dell'ordinamento che, a decorrere e per effetto dell'entrata in vigore del regolamento in esame, vengono abrogate.

Lo schema di provvedimento è inoltre corredato di apposita relazione tecnica con analitico piano operativo nonché dei pareri favorevoli espressi dagli uffici legislativi del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di una dichiarazione del direttore generale del personale relativa all'informativa resa alle OO.SS.

CONSIDERATO:

Sul piano procedurale la Sezione rileva che alla documentazione trasmessa non sono accluse, come sarebbe stato opportuno, le osservazioni dell'ufficio centrale di bilancio previste dal comma 407 dell'articolo 1 della legge n. 299 del 2006; tuttavia, la trasmissione del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, cui le osservazioni dovevano essere inviate, lascia presumere la corretta effettuazione di tale adempimento da parte dell'Amministrazione proponente.

Allo schema di regolamento non risulta altresì allegata la documentazione relativa alla consultazione sindacale, ma una dichiarazione del direttore generale del personale. Tenuto conto che di tale circostanza è dato atto nelle premesse del testo inviato, e in relazione all'urgenza di concludere l'*iter* procedurale, si ritiene di poter accettare la responsabile affermazione recata dell'atto regolamentare inviato all'esame.

Nel merito, preliminarmente si dà atto che lo schema di regolamento di organizzazione proposto corrisponde complessivamente agli obiettivi di riduzione della spesa e di rimodulazione dell'assetto organizzativo e funzionale posti dall'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006.

Si inquadra in questa prospettiva l'operazione realizzata attraverso l'art. 8 e le connesse tabelle A e B allegate allo schema di d.P.R. con la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Quanto al personale utilizzato in funzione di supporto, la relativa riduzione prevista dalla lettera f) dell'articolo 1 della legge finanziaria nel caso di specie non è

stata effettuata poiché, come sostenuto nella relazione tecnica, la percentuale di detto personale è comunque inferiore al 15%.

Tuttavia, al di là del mero calcolo economico-finanziario cui è pur doverosamente ispirato il provvedimento e ferme restando le scelte di merito spettanti all'Amministrazione, il Collegio non può esimersi dal manifestare qualche perplessità sul diverso rango che viene ora attribuito a taluni uffici come il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati che, nella tradizione della diplomazia del nostro Paese, rappresentano da sempre un modello di alta qualificazione professionale e un costante punto di riferimento per tutta l'Amministrazione dello Stato.

Per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista con la nota DAGL. del 19 luglio 2007.

Al riguardo, ritiene il predetto dipartimento che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *“all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare”*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle "*linee guida*" emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa o previsti come modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo, ecc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale impostazione è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del

1988, per la riorganizzazione degli uffici sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondo i criteri previsti, effettuata dalle singole Amministrazioni, revisione che, peraltro, emerge implicitamente dalle relazioni e dai piani operativi predisposti a corredo degli schemi regolamentari.

Per assicurare il rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria è pertanto necessario che lo schema rechi altresì l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*linee guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: “*la direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento*”.

Peraltro, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'emanazione dei regolamenti organizzativi in esame per evitare la “*sanzione*” prevista dal comma 410 (blocco delle assunzioni), può rinviarsi l'adempimento ad una fase successiva. Il parere favorevole, quanto al profilo in questione, va tuttavia condizionato alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame della Sezione.

Non vi è dubbio che da tutto ciò derivi un notevole irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, ma si tratta evidentemente di un effetto voluto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie; valuterà il Governo se, una volta raggiunto l'obiettivo, sussistano o meno le condizioni per reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.


Allo Stato pertanto dovrà essere eliminato l'allegato relativo all'organico, la cui individuazione va rinviata all'adempimento di cui sopra. Dovranno essere altresì espunti i riferimenti a tale allegato contenuti nel testo nonché la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le condizioni e osservazioni sopra formulate.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore

(Sabato Malinconico)



Il Segretario della Sezione

(Dicia Grassucci)

